



TESTO UNICO IN MATERIA DOGANALE

Art. 213

Mancata reimportazione

In caso di mancata reimportazione, senza autorizzazione del capo della circoscrizione doganale, delle merci temporaneamente esportate si osservano le disposizioni dell'art. 211, terzo comma, avendo riguardo, per quanto concerne la liquidazione degli interessi di mora, al periodo di tempo decorso dalla data di accettazione della dichiarazione di temporanea esportazione a quella di scadenza del termine assegnato per la reimportazione.

Versione in vigore dal 28 marzo 1973 secondo Normattiva, non più in vigore dal 4 ottobre 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia doganale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
Titolo	IV — Le destinazioni doganali
Capo	VI — Importazione ed esportazione temporanea
Sezione	Prima — Importazione temporanea e successiva riesportazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1973

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-in-materia-doganale/art-213-mancata-reimportazione/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it